



COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE
(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Approvato con deliberazione di Giunta comunale. 157 del 23.12.2020

INDICE

Titolo I - Disposizioni generale

Art. 1 -	Oggetto del Regolamento	Pag. 4
Art. 2 -	Costituzione del Fondo	Pag. 4
Art. 3 -	Destinazione del Fondo	Pag. 4
Art. 4 -	Trattamento accessorio	Pag. 5
Art. 5 -	Entrata in vigore	Pag. 5

Art. 1

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche con incarico di Posizione Organizzativa, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Ufficio Tributi.

Art. 2

(Costituzione del Fondo)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate rimosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:
 - a) il 5% del maggior gettito riscosso, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;
 - b) il 5% del maggior gettito riscosso, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu notificati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento.
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Art. 3

(Destinazione del Fondo)

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita nel seguente modo:
 - a) potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate nella misura del 10%;
 - b) trattamento accessorio del personale dipendente nella misura del 90%.
2. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo approvato dai dipendenti coinvolti, e dovrà essere dettagliata e motivata da parte del Responsabile del procedimento.
3. Fermo restando quanto sopra l'incentivo, calcolato con la percentuale del 90%, sarà attribuito al personale addetto con le seguenti percentuali:
 - Funzionario Responsabile dell'imposta 10%
 - Personale dell'ufficio tributi 90%.

Art. 4

(Trattamento accessorio))

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi dell'Ufficio Tributi, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali.
2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
4. In sede di assegnazione degli obiettivi dell'Ufficio Tributi vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.
5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi dell'Ufficio Tributi e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance.
6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.